



Ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico Atto del Governo 482

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	482	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico	
Norma di delega:	Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, articolo 15, commi 4 e 5	
Numero di articoli:	3	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	29 novembre 2017	29 novembre 2017
annuncio:	30 novembre 2017	30 novembre 2017
assegnazione:	30 novembre 2017	30 novembre 2017
termine per l'espressione del parere:	30 dicembre 2017	30 dicembre 2017
Commissioni competenti :	1ª Affari Costituzionali, 5ª Bilancio	I Affari Costituzionali, V Bilancio

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame ([A.G. 482](#)) reca la **ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico**, istituito dall'[articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97](#), in ragione dell'ampliamento delle funzioni e delle responsabilità del personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** introdotte dal medesimo decreto legislativo.

Il Fondo, con un importo pari a **59 mln per il 2017** e a **103,03 mln** a decorrere **dal 2018**, è destinato a dare un **riconoscimento economico al personale non dirigente**, mediante la corresponsione di una voce retributiva accessoria, di un incremento delle indennità e di un incremento della retribuzione accessoria *una tantum*, nonché a **finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere**, integrativi e correttivi di quelli già disposti dal decreto legislativo 97/2017.

Presupposti normativi

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 recante la **revisione e il riassetto delle strutture organizzative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, è stato emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'[articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#) (c.d. "legge Madia" di riforma della pubblica amministrazione).

La riforma dell'ordinamento dei vigili del fuoco

Il citato articolo 8 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare, il comma 1, letto a), del medesimo articolo 8, reca una specifica delega per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso la modifica sia al D.Lgs. 2006/139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del Corpo, sia al D.Lgs. 217/2005, 217, che disciplina l'ordinamento del personale del Corpo, anche attraverso la soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti e l'eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

Nel complesso la riforma ha accresciuto le funzioni e le responsabilità del Corpo dei vigili del fuoco, affidandogli, tra l'altro, il compito di assicurare la direzione e il **coordinamento degli interventi tecnici di soccorso pubblico** e concentrando sul Corpo i compiti in materia di **spegnimento degli incendi boschivi**. Per quanto riguarda questi ultimi, si tratta di compiti in precedenza svolte dal Corpo forestale dello Stato, trasferite ai vigili del fuoco ad opera del [D.Lgs. 177/2016](#) (emanato in attuazione della medesima delega recata dalla L. 124/2015). Al Corpo dei vigili del fuoco è stata, tra l'altro trasferita la **flotta aerea** e una parte del **personale** del disciolto CFS.

L'[articolo 15 del D.Lgs. 97/2015](#) ha istituito, a partire dall'anno 2017, il **Fondo per l'operatività del soccorso pubblico** per valorizzare i compiti di natura operativa del soccorso pubblico svolti dai Vigili del Fuoco, e le peculiari condizioni di impiego del personale del Corpo conseguenti appunto alla **revisione ordinamentale** operata dal medesimo D.Lgs.

Il Fondo per l'operatività del soccorso pubblico

Il nuovo Fondo è posto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" (D.Lgs. 97/2015, art. 15, comma 1).

Al Fondo è assegnata una **dotazione** di 39,7 mln per il 2017 e 81,730 mln dal 2018; a questi sono da attribuirsi ulteriori importi da determinarsi con proprio decreto da parte del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia (D.Lgs. 97/2015, art. 15, comma 2). In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto interministeriale 17 novembre 2017 che ha incrementato la dotazione del fondo (rispettivamente per 19,3 e 21,3 mln) e che risulta pertanto di **59 mln per il 2017** e di **103,3 mln dal 2018**.

Il comma 4 dell'articolo 15 del D.Lgs. 97/2015 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo su proposta del Ministro dell'interno e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle **modalità di utilizzazione delle risorse** disponibili nel nuovo fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

Il DPCM di ripartizione del Fondo

Il DPCM può prevedere l'**aumento del valore delle componenti retributive - diverse dal trattamento stipendiale** – in favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con **esclusione dei dirigenti**, e la misura del suddetto incremento deve essere definita mediante procedure negoziali (ex artt. 30 e 80 del D.Lgs. 217/2005 vedi oltre). Inoltre, può contenere la previsione di **esenzioni fiscali del trattamento economico accessorio** per gli appartenenti ai Vigili del Fuoco che percepiscono un reddito annuo utile a fini fiscali non superiore a 28 mila euro. Per questo intervento fiscale, viene esplicitamente messo un tetto di spesa massima annua, pari ad un milione di euro.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, peraltro, potrà riservare una quota del fondo, destinandola a finanziare **ulteriori interventi di riordino delle carriere e di ruoli** del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali può essere comunque adottato.

Contenuto

L'**articolo 1** definisce l'**ambito di applicazione**, l'**oggetto** e l'**finalità** del provvedimento in esame stabilendo che le risorse del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico disponibili nel 2017 siano destinate alla valorizzazione, a livello **retributivo**, delle peculiari condizioni di impiego professionale e degli accresciuti compiti di natura operativa derivanti sia dalla **revisione ordinamentale** operata dal D.lgs. 97/2017 sia, tra l'altro, dal trasferimento di alcune competenze dell'ex Corpo forestale dello Stato, tra cui la **lotta attiva contro gli incendi boschivi**, disposte dal D.Lgs. 177/2016.

Oggetto e finalità dello schema di DPCM

Prima del D.Lgs. 97/2017, in base alla medesima disposizione di delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che, oltre ad operare un complessivo riordino delle Forze di polizia, ha proceduto all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, che ne ha ereditato le funzioni ad eccezione di alcune, tra cui quelle in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed altre funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.

In particolare, al Corpo dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze:

- il concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei;
- il coordinamento delle operazioni di spegnimento, sempre d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
- la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

Le categorie interessate dalle misure economiche sono il **personale non direttivo e non dirigente** ed il personale **direttivo** del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".

Ambito di applicazione

La legge 252/2004 ha istituito un autonomo comparto di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". In precedenza, il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con

esclusione dei dirigenti e dei Vigili volontari ausiliari, rientrava nel comparto di contrattazione delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (cosiddetto Comparto Aziende).

L'**articolo 2, comma 1**, dello schema in esame, provvede dunque alla **ripartizione** delle dotazioni del fondo, pari a **59 milioni per l'anno 2017 e 103,03 milioni a decorrere dal 2018**.

Una prima quota (**lett. a**), pari all'intera somma a disposizione per l'anno 2017 (59 milioni) - con decorrenza dal 1° ottobre 2017 - e buona parte di quella stanziata a decorrere dal 2018 (87 milioni) è destinata all'**incremento retributivo del personale non dirigenziale** del Corpo dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1. L'attribuzione dei miglioramenti retributivi avverrà a seguito delle procedure negoziate di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nel rispetto delle indicazioni recata dal comma 2 (vedi oltre).

Incremento retributivo

Per quanto riguarda le procedure negoziali sopra richiamate, si fa riferimento all'articolo 34 del D.Lgs. 217/2005 che (commi 1 e 2) che dispone appunto che la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo dei vigili del fuoco avvenga attraverso un apposito procedimento negoziale, e che si concluda con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa; l'articolo 80, ai commi 1 e 2 reca analoghe disposizioni per il personale direttivo e dirigente del Corpo.

Una seconda quota (**lett. b**), pari a **16,03 milioni**, a decorrere dall'anno 2018, è destinata invece al finanziamento di ulteriori (rispetto a quelli intervenuti ad opera del D.Lgs. 97/2017) **interventi di riordino delle carriere e dei ruoli** del personale del Corpo dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda la natura di tali interventi, la disposizione in commento fa espressamente riferimento alla possibilità di adottare un decreto legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. 97/2017 che può essere emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (ossia entro l'8 luglio 2018) ai sensi della legge di delega (articolo 8, comma 6, L. 124/2017). I nuovi interventi dovranno tener conto delle osservazioni già espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province.

Finanziamento D.Lgs. correttivo e integrativo

La I Commissione Affari Costituzionali della Camera si è espressa sullo schema di decreto legislativo (A.G. 394) con [parere favorevole con condizioni e osservazioni](#) il 3 maggio 2017. Anche la V Commissione ha reso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione (9 maggio 2017).

Anche le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno reso [parere condizionato](#), rispettivamente il 2 e 3 maggio 2017.

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha espresso parere favorevole con osservazioni (4 maggio 2017).

I [pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata](#) sono allegati allo schema di decreto legislativo presentato dal Governo.

Come si legge nella relazione illustrativa dello schema di DPCM in esame: "in sede di approvazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, non è stato possibile recepire alcune osservazioni rese nella formulazione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, in quanto necessitano, per la loro realizzazione, di approfondita valutazione e di complessi interventi sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che della puntuale definizione delle relative risorse finanziarie. Le predette osservazioni concernono, tra l'altro, l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera".

Al **comma 2** dell'articolo 2 sono individuate alcune misure prioritarie di cui si dovrà tener conto nelle procedure negoziali volte a stabilire la destinazione della quota indicata nella lettera a): nell'ambito di tale quota, un importo massimo di **22 milioni per il 2017 e di 87 milioni dal 2018** dovrà essere destinato a:

Voce accessoria e indennità

- riconoscere una **voce retributiva accessoria** di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianità e al grado di responsabilità del personale non dirigente del Corpo, volta a valorizzare l'ampliamento delle competenze e l'implementazione delle responsabilità professionali del personale, conseguenti alle previsioni del D.Lgs. 97/2017;
- incrementare l'**indennità di rischio** e quella **mensile**, in connessione ai nuovi compiti di natura operativa e alle condizioni di impiego previsto dal medesimo D.Lgs. 97/2017.

In base all'articolo 8 del D.P.R. 210/1984, viene corrisposta l'indennità di rischio al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative ed al personale direttivo; ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.P.R. viene corrisposta un'indennità mensile al personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico informatiche. In NoiPA sono individuate con codice assegno 685 per il personale operativo (IND. RISC. VVFF) e 686 per il personale STAC (IND. MENS. VVFF. TAC). In particolare, l'assegno 685 viene corrisposto per 13 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio; l'importo di tale assegno non incide sul conguaglio contributivo. Invece l'assegno 686 viene corrisposto per 12 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio. Al pari dell'indennità di rischio, vi è l'indennità mensile, incrementata al compimento del 22° e del 28° anno di servizio. Tale incremento viene attribuito con apposito assegno codificato in NoiPA con codice 660/001 - "MAGGIOR.IND.RISC. 22 A." e 660/002 - "MAGGIOR.IND.RISC. 28 A.". Si tratta di un assegno che ha le stesse caratteristiche dell'indennità di rischio. Per maggiori dettagli sul trattamento economico del comparto vigili del fuoco si consulti il sito del sistema informativo del Mef, [NoiPA](#).

Il **comma 3**, precisa che, per il solo 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera a) (pari a 59 milioni), e nella misura minima di 37 milioni secondo quanti riportato nella relazione tecnica, sempre attraverso le procedure negoziali di cui sopra, viene altresì valorizzato l'eccezionale impegno del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure *una tantum* (per una sola annualità) di **incremento della retribuzione accessoria**.

Una tantum
2017

La relazione illustrativa dello schema in commento precisa che "le suddette procedure negoziali sono destinate ad affiancarsi a quelle recentemente attivate per la stipula degli accordi nazionali di comparto per il triennio 2016-2018, da recepire con appositi decreti del Presidente della Repubblica deputati a definire il valore economico, per ciascuna qualifica, delle componenti stipendiali fisse e la misura del relativo incremento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione di primo livello.

Pur alla luce della coincidenza dello strumento utilizzabile per i due percorsi negoziali (valorizzazione retributiva straordinaria e rinnovo negoziale periodico) e indipendentemente dall'eventuale riunione dei tavoli di discussione in relazione alla identità delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, l'espressa salvezza - operata dal richiamato articolo 15 del decreto delegato [comma 4, lett. a)] - degli esiti dei procedimenti negoziali ordinari non ancora conclusi, esclude qualsiasi profilo di reciproca anticipazione ovvero sovrapposizione tra gli effetti delle due operazioni di incremento delle medesime indennità di rischio e mensile".

Nella tabella che segue, riportata nella relazione tecnica, sono sintetizzate le modalità di riparto del Fondo stabilito dal provvedimento in esame (gli importi sono in milioni di euro e sono comprensivi degli oneri previdenziali ed erariali a carico dello Stato).

Art.	Utilizzo	Decorrenza	2017	2018
2, co. 2	Voce retributiva accessoria fissa e continuativa e incremento delle indennità di rischio e mensile	dal 1.10.2017	22 (max)	87
2, co. 1, lett. b)	Finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del CNVVF	dal 1.1.2018		
2, co. 3	Incremento della retribuzione accessoria	solo anno 2017	37 (min)	16,03
Totale			59	103,03

L'**articolo 3** reca una clausola di **neutralità finanziaria**, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma di legge (art. 15 del D.Lgs. 97/2017).

Si ricorda che il d.d.l. di bilancio 2017 (AC 4768) reca diverse misure che interessano i vigili del fuoco.


Specifiche risorse sono destinate per assunzioni straordinarie, oltre che nelle Forze di polizia, anche nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente). Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. E' altresì elevato a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle suddette assunzioni straordinarie nonché per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.

Senato: Dossier n. 575
Camera: Atti del Governo n. 478
7 dicembre 2017

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni

st_istituzioni@camera.it - 066760-3855

 CD_istituzioni

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AC0764